



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2031**

### **RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ENRICO ERNESTO SANJOY DAS GUPTA**

#### **IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI**

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12792 del 2 novembre 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, nato a Torino (TO) il 30 agosto 1967;

VISTA la nota dell'11 marzo 2022 (prot. n. 17227 di pari data), con cui FinecoBank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 24 marzo 2022 (prot. nn. 20776, 20783 e 20790 di pari data) e 13 maggio 2022 (prot. n. 32761 di pari data), con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;

VISTA la delibera OCF n. 1940 del 30 maggio 2022, notificata in pari data, con cui l'Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell'art. 7- *septies*, comma 1, del TUF;

VISTA l'ulteriore nota dell'8 giugno 2022 (prot. n. 38184 di pari data), con cui FinecoBank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti concernenti l'operato del consulente;

VISTA la nota del 28 giugno 2022 (prot. n. 42783/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari per aver, tra l'altro:

- acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
- comunicato a clienti o a potenziali clienti informazioni non rispondenti al vero;

RILEVATO che, con note del 15 luglio 2022 (prot. nn. 46317 e 46319 del 18 luglio 2022), il Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico e chiesto motivatamente il differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE le note del 2 agosto 2022 (prot. nn. 49316 e 49330 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato e concesso una proroga del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 12 settembre 2022 (prot. n. 57474 del 13 settembre 2022) nell'interesse del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 22 settembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 60034/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopra menzionati contestati al Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta con nota del 21 ottobre 2022 (prot. n. 66866 del 24 ottobre 2022), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, nonché di comunicazione alla stessa di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- la sussistenza di plurimi episodi di acquisizione mediante distrazione della disponibilità di somme della clientela (ciascuno dei quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione punibile con il massimo edittale), le modalità con cui sono stati attuati (anche attraverso il doloso rilascio di false informazioni alla clientela atte a simulare investimenti comunque estranei all'offerta dell'Intermediario mandante), l'elevato ammontare della somma di denaro di cui risulta avvenuta l'acquisizione nonché la complessiva operatività radicalmente opaca e irregolare, reiteratamente posta in essere nei confronti di diversi clienti in un ampio arco temporale costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta a titolo di dolo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Enrico Ernesto Sanjoy Das Gupta, nato a Torino (TO) il 30 agosto 1967, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF, fermo restando che, ai sensi dell'art. 152, comma 3, del Regolamento Intermediari, l'adozione di un provvedimento di radiazione determina l'istantanea cancellazione dall'Albo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino